

Sezione “Pianificazione e governo del territorio”

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
Prov. di Avellino

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI
PISCINE DI USO PRIVATO**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 30.06.2011

ART. 1 – DEFINIZIONE

Si considera “piscina di uso privato” quella di pertinenza di un edificio privato ad uso abitativo.

Si considera “piscina di uso collettivo” quella di pertinenza di un edificio privato accessibile al pubblico (es. albergo, campeggio ecc)

Si considera “piscina pubblica” quella realizzata da un Ente pubblico o Ente Privato convenzionato, accessibile a tutti previo adeguato regolamento approvato dagli organi amministrativi competenti.

ART. 2 – PROGETTO

Per le piscine di uso privato e collettivo, avente struttura in muratura ovvero conglomerato cementizio armato, va richiesto il permesso di costruire e presentato uno specifico progetto di dettaglio, redatto da un tecnico qualificato, nel quale siano ben specificati i seguenti aspetti:

- dimensioni planimetriche ed altimetriche;
- distanze dai confini, strade ed edifici contermini;
- schema impianto di alimentazione, di potabilizzazione, di smaltimento
- dello scarico di fondo (e troppo pieno) della piscina;
- scheda tecnica (della ditta produttrice) nella quale sia chiaramente
- specificato il metodo di potabilizzazione dell'acqua nonché la tempistica
- per il suo ricambio;

ART. 3 – PRESCRIZIONI

Le piscine di cui all'art.2 dovranno essere realizzate esclusivamente in area di pertinenza del fabbricato a cui sono annesse e la loro superficie bagnata non potrà essere superiore a mq. 80.

Potranno essere realizzati locali accessori (locali docce, spogliatoi, wc, etc.) per una superficie coperta lorda non superiore al 15% della superficie bagnata della piscina a realizzarsi ed altezza massima lorda pari a mt.3,00.

ART. 4 – ONEROSITA'

La realizzazione della piscina (ai fini urbanistici) costituisce “caratteristica particolare” che incide sulla classe dell'edificio ai sensi dell'art. 7.4 del D.M. LL.PP. del 10 maggio 1977, la

sua costruzione è pertanto soggetta al pagamento del solo costo di costruzione (non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione riferiti di norma alla volumetria dell'edificio) nella percentuale corrispondente alla classe dell'edificio principale, applicata al costo di costruzione della piscina, documentato da specifico computo metrico estimativo completo, redatto in base ai prezzi unitari del Prezzario opere pubbliche della Regione Campania vigente al momento della presentazione del progetto.

Per le piscine la cui realizzazione è richiesta nel corso di realizzazione del fabbricato di cui sono pertinenza gli oneri di urbanizzazione del fabbricato saranno rideterminati tenendo conto anche di tali opere accessorie.

ART. 5 – RIEMPIMENTO E CONSUMO D'ACQUA

Il riempimento della piscina potrà avvenire solo nelle ore notturne nel periodo marzo/maggio salvo emergenza idrica, previa comunicazione scritta al Comune.

In caso di richieste plurime, il Comune procederà a stabilire i turni di riempimento. In ogni caso il riempimento della piscina dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.

L'approvvigionamento idrico della piscina dovrà essere realizzato con un tubo, massimo, da ½ pollice.

ART. 6 – PISCINE NON ALLACCIATE ALL'ACQUEDOTTO

E' consentito alimentare la piscina in piena autonomia (prelevamento con autobotte ecc) nel rispetto della legislazione vigente in materia di uso acque demaniali.

ART. 7 – OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE

Lo scarico di fondo (ed il troppo pieno) di ogni piscina deve essere obbligatoriamente allacciato alla fognatura comunale con obbligo di innesto nella condotta delle acque nere laddove esiste la rete separata.

Al fine di consentire la verifica di quanto sopra dovrà essere realizzato un pozzetto di ispezione nelle immediate vicinanze della piscina, e l'allaccio alla fognatura comunale dovrà essere fatto con posa di pozzetto d'ispezione o sul tronco fognario medesimo o immediatamente a lato del medesimo.

L'obbligo di allaccio alla fognatura comunale è inderogabile qualunque sia la distanza della fognatura medesima dal fondo privato sul quale si prevede di realizzare la piscina e dovrà essere definito con dichiarazione d'obbligo unilaterale il cui testo si allega alla presente.

ART. 8 – PISCINE ESISTENTI

Gli impianti già esistenti non dovranno adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente regolamento purchè conservino lo stato di fatto.

Per i suddetti impianti entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento il proprietario presenta la scheda tecnica (in conformità all'art. 2), con l'impegnativa al rispetto della normativa igienico sanitaria vigente.

ART. 9 - SANZIONI

Il presente regolamento deve essere osservato dal proprietario o proprietari della piscina.

Il mancato rispetto delle presenti norme comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 300.

